

COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Provincia di Lecco

N. Rep. **121**

**CONVENZIONE PER LA COPROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP
DI INTERVENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA E CENTRI
RICREATIVI ESTIVI DEL COMUNE DI CALOLZIOCORTE. PERIODO
01.09.2021 - 31.08.2024 – CIG 879129454F**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventidue** addì **diciannove** del mese di **maggio** in
Calolziocorte e nella residenza municipale.

Avanti a me dott. Giuseppe Parente, segretario comunale del
comune di Calolziocorte, autorizzato a rogare nell'interesse del
Comune, sono comparsi i signori:

- da una parte:

DOTT. EDOARDO RIVA, nato a ***** il *****, Responsabile del
4° Settore – Servizi alla Persona e alla Famiglia – del comune di
Calolziocorte, domiciliato per la sua funzione presso la sede
comunale e autorizzato a stipulare la presente convenzione ai sensi
dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, giusto decreto del Sindaco del
20.12.2021, n. 20 di Reg., il quale interviene esclusivamente nel nome,
per conto e nell'interesse del **COMUNE DI CALOLZIOCORTE**:

- Sede legale: 23801 Calolziocorte (LC) p.za V. Veneto n. 13

- Cod. Fisc. 82001550167

- P.IVA: 00630000164

che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità anche

"Comune";

- dall'altra parte:

DOTT. MAURO RIVA nato a ***** il ***** e residente a ***** , C.F. ***** , che

interviene in questo atto in qualità di Legale Rappresentante di

SINERESI Società Cooperativa Sociale:

- Sede legale: 23900 Lecco (LC) via Balicco n. 11

- Cod. Fisc. / P.IVA: 01626700130

- iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Lecco n. 01626700130 – REA n. LC - 204792

che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltatore".

Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge, rinunciano col mio consenso all'assistenza di testimoni, in conformità del disposto dell'art. 48 della legge notarile.

SI PREMETTE

- che con determinazione n. 306/49 del 17.06.2021 del Funzionario Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia, dott. Edoardo Riva, esecutiva, è stata indetta istruttoria pubblica, condotta in via telematica attraverso la piattaforma regionale Sintel, finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione e alla gestione in partnership di interventi nel settore dei Servizi Prima Infanzia e Centri Ricreativi Estivi del Comune di

Calolziocorte – Periodo 01.09.2021 – 31.08.2024, approvando

contestualmente la documentazione tecnica necessaria per l'espletamento della procedura di gara;

- visto il Report della procedura SINTEL 141197462, con cui Sineresi Società Cooperativa Sociale è stata dichiarata soggetto idoneo con cui sviluppare le attività di coprogettazione e di gestione in partnership di interventi nel settore dei Servizi Prima Infanzia e Centri ricreativi Estivi con l'attribuzione di un punteggio complessivo di 87,33/100 costituito da 67,33/80 per l'offerta tecnica e 20/20 per l'offerta economica;

- che con determinazione n. 430/75 del 31.08.2021 è stata affidata a Sineresi Società Cooperativa Sociale di Lecco, la co-progettazione e la gestione in partnership di interventi nel settore dei Servizi Prima Infanzia e Centri Ricreativi Estivi del Comune di Calolziocorte – Periodo 01.09.2021 – 31.08.2024, con possibilità di proroga per ulteriori 36 mesi, per un importo complessivo di € 485.283,98 comprensivo di IVA;

- che trattandosi di contratto di valore complessivo superiore a quello determinato dall'art. 91, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 159/2011, in data 17.03.2022 è stata acquisita, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. 159/2011, l'informativa antimafia che a carico di SINERESI Società Cooperativa Sociale e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs.

159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e dell'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo;

- che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 "regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi alla presente convenzione gli obblighi di condotta ivi riportati, ai quali l'Appaltatore dovrà sottostare. A tal fine si precisa che, in caso di violazione accertata, degli obblighi di cui al precedente capoverso, l'Amministrazione si riserva la facoltà, di addivenire, previo contraddittorio, alla risoluzione di fatto e di diritto del presente contratto. L'Appaltatore dichiara altresì l'insurrezione di conflitti di interesse e altre cause di inconferibilità e/o incompatibilità all'assunzione del contratto in oggetto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 08.04.2013, n. 39. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-quater del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Calolziocorte che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune medesimo nei loro confronti, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto;

- che nelle more della stipula del contratto informatico si è dato avvio all'esecuzione del contratto a far data dal 01.09.2021, a norma dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si

stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto la co-progettazione e la gestione in partnership di interventi nel settore dei Servizi Prima Infanzia e Centri Ricreativi Estivi e ha lo scopo di disciplinare i rapporti tra il Comune di Calolziocorte e Sineresi Società Cooperativa Sociale relativamente:

- alle scelte e alle modalità di sviluppo della co-progettazione e gestione dei servizi oggetto della presente convenzione;
- agli aspetti amministrativi connessi ai servizi gestiti;
- ai rapporti finanziari tra le parti.

Costituisce parte integrante della presente Convenzione il progetto definitivo tra il Comune di Calolziocorte e Sineresi Società Cooperativa Sociale delineante servizi, progetti, interventi oggetto della co-progettazione.

Il servizio viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti nel presente contratto e risultanti dal Report di gara, dalla determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia n. 430/75 del 31.08.2021, ed in particolare dai seguenti documenti, noti e ben conosciuti dalle parti:

- a) Offerta economica;
- b) Offerta tecnica;
- c) Scheda tecnica di coprogettazione;
- d) Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

documenti tutti che, sottoscritti digitalmente, le parti dichiarano a loro noti e ben conosciuti per averne preso diretta ed integrale visione.

I suddetti documenti formano parte integrante del presente contratto e qui si intendono integralmente riportati e trascritti anche se, con il consenso delle parti, non vengono materialmente allegati e sono depositati agli atti dell'ufficio Contratti, beneficiano dell'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi del comma 27-bis della tabella "B" allegata al DPR 642/72 e successive modificazioni, avendo la Cooperativa dichiarato di usufruire di tale beneficio.

ART. 2 – PROGETTAZIONE CONDIVISA

Il Comune di Calolziocorte accetta, la co-titolarità dei progetti presentati da Sineresi Società Cooperativa Sociale e già finanziati o in corso di finanziamento attraverso l'accesso a risorse finanziarie esterne, e le risorse economiche e strutturali messe a disposizione come specificate nel documento progettuale.

Sineresi Società Cooperativa Sociale si impegna a non attivare progetti sul territorio cittadino in contrasto o sovrapposizione con i servizi comunali e comunque a sottoporre preventivamente tali progetti al Comune di Calolziocorte per un'eventuale condivisione.

Sineresi Società Cooperativa Sociale si impegna altresì a ricercare nuove forme di reperimento di risorse finanziarie esterne ed a presentare, con la co-titolarità del Comune di Calolziocorte, progetti innovativi per ottenere tali finanziamenti.

Il Comune di Calolziocorte ha facoltà:

- di chiedere a Sineresi Società Cooperativa Sociale, in qualsiasi

momento, la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere alla integrazione ed alla diversificazione delle tipologie di intervento, del ventaglio delle offerte alla luce di modifiche/integrazioni della programmazione degli interventi negli ambiti indicati;

- di disporre la cessazione di servizi e interventi, con preavviso di almeno tre mesi, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche dalla normativa, o da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali, senza che il partner possa, per questo, pretendere alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata triennale dal 1 settembre 2021 al 31 agosto 2024 con possibilità di proroga per ulteriori 36 mesi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare una ulteriore proroga per un periodo di 120 giorni, e comunque fino all'espletamento delle operazioni di nuova procedura di evidenza pubblica, ferme restando le condizioni stabilite dall'accordo di collaborazione.

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Sineresi Società Cooperativa Sociale, quale “ente partner” del Comune di Calolziocorte nella co-progettazione degli interventi, è parte attiva nella concretizzazione del modello organizzativo individuato dal progetto approvato.

I referenti del Comune e di Sineresi Società Cooperativa Sociale, appositamente individuati, effettuano il monitoraggio, la verifica e la

valutazione dei servizi e dei progetti secondo i principi e gli orientamenti stabiliti dalla Convenzione e dal documento progettuale allegato.

I referenti del Comune e di Sineresi Società Cooperativa Sociale devono rispondere delle prassi dei servizi, della definizione delle linee strategiche operative, dell'efficacia ed efficienza dei servizi, della gestione economica e della individuazione e strutturazione delle collaborazioni stabili con i soggetti esterni.

Il personale comunale deve garantire la piena collaborazione per la realizzazione degli obiettivi gestionali dei servizi.

ART. 5 – FORMAZIONE

A tutela della qualità dei servizi erogati Sineresi Società Cooperativa Sociale si impegna a mantenere alto il livello formativo dei propri operatori garantendo lo svolgimento di un piano formativo specialistico, preventivamente presentato ed approvato dal Comune, rivolto a tutti gli operatori, condiviso con il responsabile del servizio, anche a sostegno di modifiche/integrazioni della programmazione degli interventi e delle nuove esigenze che si manifestano nella organizzazione dei servizi.

Sineresi Società Cooperativa Sociale si impegna altresì all'informazione, formazione ed addestramento in materia di sicurezza come prevista dal D.Lgs. n. 81/2008.

ART.6 – IMPEGNI DEL COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Il Comune di Calolziocorte riconosce Sineresi Società Cooperativa Sociale come soggetto partner per la progettazione e gestione degli

interventi previsti dal bando e descritti nell'elaborato progettuale.

ART.7 – IMPEGNI DI SINERESI SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE

Sineresi Società Cooperativa Sociale si impegna:

- a rispettare per il personale impiegato nella gestione dei servizi tutte le norme e gli obblighi economici, previdenziali, assistenziali, pensionistici e assicurativi previsti dai C.C.N.L. del settore a cui Sineresi Società Cooperativa Sociale in termini contrattuali fa riferimento. In particolare dovrà garantire la piena applicazione degli istituti previdenziali ed assistenziali dello stesso, con esclusione dell'applicazione di regolamenti, norme interne o quanto altro determini sostanzialmente una minore tutela contrattuale del lavoratore o del socio-lavoratore, a norma di legge è stato richiesto apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 03.03.2022 numero protocollo INAIL_31813823;
- ad osservare, per tutti i servizi e le attività da esso gestite in forza della presente convenzione, la vigente normativa in materia della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008, le gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza, previa la formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto;
- a stipulare un'apposita copertura assicurativa (con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per ogni sinistro, per persona e per danni a cose) in ipotesi di responsabilità civile verso gli utenti e verso terzi, nonché un'idonea copertura assicurativa per lesioni o incidenti che possono accadere al personale impiegato o a causa del personale

impiegato a cose, comunque verificatesi nello svolgimento del servizio, esonerando il Comune di Calolziocorte da ogni responsabilità al riguardo;

- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti del Comune e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione dei servizi;

- a comunicare immediatamente, in caso di danni arrecati a terzi durante l'esecuzione dei servizi, la notizia al Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia fornendo i necessari dettagli;

- ad assicurare che il personale sia specificatamente preparato congruentemente con le tipologie delle figure professionali presenti nei servizi gestiti;

- ad operare con un numero adeguato di operatori e a limitare il fenomeno del turnover per non compromettere la funzionalità del servizio ed il rapporto operatore/utente;

- a comunicare i nominativi del personale impiegato per ogni servizio, completi di qualifica, livello e titolo di studio;

- a garantire la riservatezza dell'informazione riferita a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del servizio, da qualsiasi fonte provengono e ad osservare, per tutti i servizi e le attività da esso gestite in forza della presente convenzione, la vigente normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ed alle attività connesse e ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal Reg. UE 2016/679;

- a produrre, su richiesta del Comune, copia autenticata del Libro Unico del Lavoro (limitatamente alle pagine comprendenti i nominativi del personale indicato nell'elenco di cui al punto precedente) e copia del modello DM 10 cumulativo;

- al rispetto di quanto previsto dall'Articolo 3 della Legge 136/2010 – tracciabilità dei flussi finanziari. Fatte salve le eventuali modifiche successive, da disporsi mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sui seguenti conti

corrente: Banca ***** - codice IBAN

*****, Banca ***** - codice IBAN

*****, Banca ***** - codice

IBAN *****, ***** - codice

IBAN *****. I suddetti conti corrente sono

individuati dall'Appaltatore come "conto corrente dedicato"

valevole per tutti i rapporti giuridici con la Stazione Appaltante

correlati al presente contratto. L'Appaltatore dichiara che i soggetti

delegati ad operare sul conto corrente dedicato sono:

***** - C.F. *****, *****

- C.F. *****. Al fine di assicurare la funzionalità della

rete di monitoraggio in relazione al presente appalto si riporta il

numero identificativo gara CIG 879129454F.

Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche

o della Società Poste Italiane S.p.A. si avrà la risoluzione di diritto del

presente contratto ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile. Ove

l'Appaltatore abbia notizia dell'inadempimento della propria

controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopracitato Art. 3, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

L'Appaltatore si impegna a inserire clausole relative al presente articolo, a pena di nullità assoluta, anche nei contratti stipulati con eventuali subappaltatori e subcontraenti.

- redigere, in quanto agente contabile, una contabilità separata della gestione ed inviare all'amministrazione Comunale (entro il 31 agosto di ogni anno) l'ammontare delle rette di frequenza incassate per i Servizi Prima Infanzia e il Centro Ricreativo Estivo;

- versare all'Amministrazione Comunale un canone annuo minimo di concessione pari a € 20.000,00 (ventimila/00) a parziale compensazione degli oneri per utenze e manutenzioni sostenute.

ART. 8 – IMPEGNI ECONOMICO-FINANZIARI

Il Comune di Calolziocorte riconosce a Sineresi Società Cooperativa Sociale i seguenti importi: € 55.875,54 (cinquantacinquemilaottocentosettantacinque/54) oltre IVA 5% per l'anno 2021, € 158.879,42 (centocinquantottomilaottocentosettantanove/42) oltre IVA 5% per l'anno 2022, € 149.500,00 (centoquarantanovemilacinquecento/00) oltre IVA 5% per l'anno 2023 e € 97.920,24 (novantasettimilanovecentoventi/24) oltre IVA 5% per l'anno 2024, per un corrispettivo contrattuale di **Euro 462.175,20.= (Euro quattrocentosessantaduemilacentosettantacinque/20)**, oltre IVA, con

possibilità di proroga per ulteriori 36 mesi per un importo ulteriore di € 448.500,00 (quattrocentoquarantottomilacinquecento/00) e una ulteriore proroga per un periodo di 120 giorni, e comunque fino all'espletamento delle operazioni di nuova procedura di evidenza pubblica, per un importo pari a € 142.357,14 (centoquarantaduemila-trecentocinquantasette/14) oltre IVA 5% ferme restando le condizioni stabilite dall'accordo di collaborazione.

Le somme sono riconosciute a titolo di corrispettivo per la regolare e completa gestione ed erogazione di tutti i servizi, progetti, interventi e prestazioni ad esso affidati con la presente convenzione quale ente partner nella co-progettazione.

Il predetto corrispettivo è determinato e pattuito dalle parti sulla base dei costi, da sostenersi da Sineresi Società Cooperativa Sociale per i servizi, progetti, interventi e prestazioni ad esso richiesti, descritti in modo analitico nei prospetti che vengono allegati alla presente convenzione come parte integrante anche allo scopo della verifica da parte del Comune delle prestazioni effettivamente e regolarmente rese da Sineresi Società Cooperativa Sociale e della liquidazione del corrispettivo stabilito.

Nel computo del corrispettivo non sono ricomprese le risorse monetarie e non monetarie aggiuntive (beni strumentali, risorse umane, professionali, volontariato, attività e prestazioni, ecc...) proprie o autonomamente reperite da Sineresi Società Cooperativa Sociale e quantificate in € 76.742,41 oltre I.V.A.

Il pagamento del corrispettivo dovuto per i servizi oggetto della

presente convenzione avverrà con fatturazione bimestrale.

Il corrispettivo annuo si intende fisso e invariabile fino al 31.08.2027.

Per ulteriori progetti concordati con l'Amministrazione Comunale e derivanti dalla riapertura del tavolo di co-progettazione come previsto all'art. 2, gli impegni di spesa a carico del bilancio comunale dovranno essere specificatamente assunti.

Parimenti l'Amministrazione Comunale si riserva di disporre la cessazione di servizi e interventi, con preavviso di almeno tre mesi, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche dalla normativa o di diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali, senza che i soggetti contraenti possano per questo pretendere alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

Sineresi Società Cooperativa Sociale potrà inoltre incassare le risorse monetarie versate dagli utenti che accedono ai Servizi Prima Infanzia e Centro Ricreativo Estivo, sulla base delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 9 – PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi alle scadenze previste dall'art. 8 sarà disposto dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia previa presentazione delle relative fatture e previa verifica e certificazione della regolarità delle prestazioni e dei servizi resi.

In relazione a quanto disposto dall'art. 4, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 231 del 09.10.2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 192 del 09.11.2012, il termine di pagamento della prestazione

è fissato a 30 giorni dal ricevimento della fattura e, pertanto, il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire nel rispetto di tale termine.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni di pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli e delle verifiche in ordine alla completezza e regolarità delle prestazioni rese, Sineresi Società Cooperativa Sociale non potrà opporre eccezioni al Comune, né avrà titolo alla corresponsione di interessi, a risarcimento di danni né ad alcun'altra pretesa.

ART. 10 – CONTROLLO DI GESTIONE

I progetti e i servizi come indicato nell'art. 1 e la relativa realizzazione secondo i protocolli operativi di servizio, sono oggetto di verifiche semestrali (al 30.06 ed al 31.12), secondo i criteri determinati preventivamente dalle parti nel progetto definitivo allegato.

ART. 11 – CESSIONE DEI CREDITI

La cessione dei crediti è ammessa nei termini di legge.

ART. 12 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

I servizi gestiti in base alla presente Convenzione non potranno essere sospesi se non per cause di forza maggiore non imputabili alla responsabilità di Sineresi Società Cooperativa Sociale.

È comunque fatto obbligo a Sineresi Società Cooperativa Sociale comunicare a mezzo PEC i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete e/o impossibili tali prestazioni.

ART. 13 – RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI

Sineresi Società Cooperativa Sociale risponde dei danni alle persone

e alle cose verso l'Amministrazione Comunale, i terzi, i prestatori di lavoro, comunque provocati nell'esecuzione dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune, salvo gli interventi da parte delle società assicuratrici.

ART. 14 – PENALITA'

Sineresi Società Cooperativa Sociale, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, può risultare oggetto di penalità quando:

- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio e della prestazione;
- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti nel caso di rilievo nelle ispezioni, nel caso di invito al miglioramento ed all'eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio;
- non ottempera alle prescrizioni della presente convenzione in ordine alla documentazione da presentare, agli orari ed ai tempi da osservare per il servizio prestato.

L'Amministrazione ha facoltà di applicare le penalità qualora in occasione dei controlli effettuati vengano rilevate inadempienze riguardanti negligenze e non adempimento di quanto prescritto nella presente convenzione.

Fermo restando i casi che determinano la risoluzione o la rescissione della convenzione, i competenti uffici comunali procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati invitando l'affidatario a formulare le proprie controdeduzioni entro sette giorni.

Nel caso l'affidatario non adempia a tali incombenze nel termine

prefissato o fornisca elementi giudicati inidonei a giustificare quanto contestato, il Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia disporrà l'applicazione di una penale determinata, in relazione al grado della inadempienza, nell'importo tra un minimo di € 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00). La suddetta penale è prevista per ogni contestazione non ritenuta giustificata, complessivamente intesa, riferita cioè ad uno o più motivi o utenti.

L'eventuale contestazione, ritenuta non sufficientemente giustificata, successiva alla terza nel corso della validità della convenzione, determina la risoluzione della convenzione stessa, l'immediata sospensione dei corrispettivi pattuiti e la conseguente trattenuta della somma residua.

L'ammontare della penalità è addebitato sui crediti di Sineresi Società Cooperativa Sociale. Mancando crediti od essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione. In tali casi dovrà avvenire l'integrazione dell'importo della cauzione.

Le penalità sono notificate all'affidatario in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.

ART. 15 – INADEMPIMENTI. RISOLUZIONE DA PARTE

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

È inadempimento alla presente convenzione la mancata o irregolare effettuazione dei servizi, interventi e prestazioni affidati a Sineresi

Società Cooperativa Sociale nonché la ripetuta insolvenza agli obblighi posti a carico della cooperativa stessa dalla convenzione medesima.

Qualora l'inadempimento si protragga per oltre dieci giorni è facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., risolvere la convenzione per inadempimento, fatto salvo il risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione del servizio.

Indipendentemente dall'applicazione delle penali previste, il Comune è autorizzato a dichiarare la risoluzione della convenzione in base alla mancata o non puntuale o incompleta esibizione della documentazione richiesta. È parimenti causa di risoluzione, che potrà essere direttamente intimata dal Comune, il venire meno all'obbligo di informazione.

ART. 16 – RIFUSIONE DANNI E SPESE

Per ottenere la rifusione dei danni, il Comune potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'affidatario e sulla eventuale cauzione che dovrà in tal caso essere immediatamente integrata.

ART. 17- ESECUZIONE IN DANNO

Considerata la particolare natura delle prestazioni, il Comune si riserva la facoltà di affidare ai terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese in alcun modo da Sineresi Società Cooperativa Sociale, con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni, e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto dalla presente convenzione.

ART. 18 – CAUZIONE

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con la presente convenzione, Sineresi Società Cooperativa Sociale ha prestato idonea cauzione mediante il deposito di polizza fidejussoria n. ***** in data *. Il deposito cauzionale di € 46.217,52 (euro quarantaseimiladuecentodiciassette/52), pari al 10% (10 per cento) del corrispettivo d'appalto è stato ridotto al 50% - per un ammontare di € 23.108,76 (euro ventitrecentootto/76) - in quanto Sineresi Società Cooperativa Sociale risulta essere in possesso della Certificazione di Qualità ISO 9001:2015 n. 22484/10/S.

In caso di inadempienze contrattuali, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione suddetta e il Sineresi Società Cooperativa Sociale avrà l'obbligo di reintegrarla nei termini che saranno prefissati dal Comune.

La suddetta garanzia resterà vincolata fino a gestione ultimata o comunque fino a quando saranno definite eventuali eccezioni o controversie con Sineresi Società Cooperativa Sociale.

ART. 19 – SPESE

Sono a carico di Sineresi Società Cooperativa Sociale tutte le spese e gli oneri connessi alla stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico del Comune ed escluse le spese relative ai bolli, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 460/1997.

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi dedotti nella presente Convenzione sono soggetti al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi ai sensi del comma 27-bis della tabella "B" allegata al DPR 642/72 e successive modificazioni.

ART. 20 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Lecco. E' esclusa la clausola arbitrale.

ART. 21 – RINVIO A NORME VIGENTI

Il presente rapporto convenzionale è regolato dalle clausole di disposizione della presente convenzione e dei relativi allegati. Per quanto non espressamente contemplato nei precedenti articoli, si fa rinvio alle norme del Codice Civile, alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

ARTICOLO 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Calolziocorte, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa che la gestione dei dati che riguardano Sineresi Società Cooperativa Sociale viene svolta nell'ambito della banca dati del Comune di Calolziocorte nel rispetto di quanto stabilito ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., nonché del Regolamento comunale di attuazione del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29.05.2018, alla cui osservazione resta soggetto anche l'Appaltatore medesimo nell'esercizio dei servizi.

Il trattamento dei dati è effettuato per le finalità connesse

all'espletamento del presente contratto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia, l'informativa completa sul trattamento dei dati personali è visionabile all'indirizzo: <https://www.comune.calolziocorte.lc.it/Privacy>.

Il Comune di Calolziocorte in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali nomina Sineresi Società Cooperativa Sociale "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art 28 del Reg. UE 2016/679 riservandosi di richiedere l'implementazione di misure di sicurezza adeguate al rischio, tale nomina è da ritenersi parte integrante delle condizioni contrattuali. Il Comune di Calolziocorte, pertanto, provvederà a rimettere apposita lettera di nomina a responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR, con istruzioni scritte, da restituirsi sottoscritta alla data di stipula del presente contratto.

E' fatto assoluto divieto sub-concedere a terzi in tutto o in parte i servizi oggetto del presente appalto. E' vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità. Per le modifiche apportate al contratto durante il periodo di efficacia si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in materia di tutela il diritto al lavoro dei soggetti disabili.

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in Calolziocorte (LC), piazza V. Veneto, 13, presso la casa municipale del Comune di Calolziocorte.

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di contrattualistica pubblica nonché quelle del Codice Civile, come previsto dall'art. 30 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, comprese quelle contenute nella L. 179/2017 entrata in vigore il 29.12.2017 la cui disciplina è estesa ai dipendenti e collaboratori della ditta aggiudicataria (art. 1 commi 1 e 2 L. 179/2017).

Opera l'art. 1339 del Codice Civile.

P. IL COMUNE _____ (firmato digitalmente)_____

L'APPALTATORE _____ (firmato digitalmente)_____

Ai sensi e agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti dichiarano di accettare ed approvare in particolare le seguenti clausole:

- polizze assicurative - Art. 7
- risoluzione e recesso – Art. 15
- codici di comportamento
- modifiche al contratto in corso di efficacia
- disposizioni in materia contrattualistica pubblica.

Il presente contratto viene da me, Segretario Comunale, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Questo atto, scritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e vigilanza, composto da n. 22 facciate e da n. 1 rigo della ventitreesima, oltre agli allegati, fino a questo punto, oltre le

firme, viene firmato come segue:

P. IL COMUNE _____ (firmato digitalmente) _____

L'APPALTATORE _____ (firmato digitalmente) _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____ (firmato digitalmente) _____

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24

del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.